



Decreto federale che stanziava un credito d'impegno per i contributi federali destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche

Progetto preliminare

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]²;

visto il parere del Consiglio federale del [data]³,

decreta:

Minoranza (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Sollberger)

Non entrare in materia

Art. 1

¹ Per i contributi federali di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del ...⁴ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche è stanziato, dall'entrata in vigore di tale articolo e per la durata di otto anni, un credito d'impegno massimo di 469 milioni di franchi.

Minoranza I (de Courten, Aeschi Thomas, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich)

¹ Per i contributi federali di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del ...⁵ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche è stanziato,

1 RS 101
2 FF 2019 ...
3 FF 2019 ...
4 ...
5 ...

dall'entrata in vigore di tale articolo e per la durata di otto anni, un credito d'impegno massimo di 368 milioni di franchi.

Minoranza II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter)

¹ Per i contributi federali di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del ...⁶ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche è stanziato, dall'entrata in vigore di tale articolo e per la durata di otto anni, un credito d'impegno massimo di 268 milioni di franchi.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti a preventivo.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore soltanto unitamente alla legge federale del ...⁷ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

² Non sottostà a referendum.